



Il trasporto delle unità di sangue intero, degli emocomponenti e dei campioni biologici dalle sedi di raccolta ai poli di lavorazione e qualificazione biologica

IL TRASPORTO SU STRADA NORMATIVA DI SETTORE

Salvatore Napolitano
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale per la Motorizzazione

Roma 24 ottobre 2017

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Codice della strada**
- **Regolamento di esecuzione del CdS**
 - **D.D. 10 settembre 2008**
 - Circolare prot. n. 78803/8.3 del 6.10.2008
- **ADR (trasporto su strada di merci pericolose)**
- **Normativa trasporto merci**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Codice della strada**

- Art. 46 e seguenti
 - Definizione di autoveicolo e relativa nomenclatura
 - Definizione di motoveicolo e relativa nomenclatura

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice della strada

- Art. 82 uso e destinazione dei veicoli
- Destinazione: utilizzazione in base alle caratteristiche costruttive
- Uso: utilizzazione economica
 - Uso proprio
 - Uso di terzi: veicolo utilizzato dietro corrispettivo nell'interesse di persone o soggetti diversi dall'intestatario

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 177, Codice della Strada «Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze»

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. L'uso dei predetti dispositivi e' altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

Trasporto delle *unità di sangue intero, degli emocomponenti e dei campioni biologici*

Trasporto «ordinario»

Segue le regole generali del trasporto, ivi compreso ADR, qualora applicabile

Trasporto in emergenza art. 177

Si applicano le disposizione del DD 10 settembre 2008

DD 10 settembre 2008

- **Relativamente ai veicoli adibiti al trasporto di plasma e organi, definisce:**

le caratteristiche costruttive

le norme generali di riferimento

le procedure di immatricolazione

DD 10 settembre 2008

Caratteristiche costruttive

ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche generali.

1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:

- di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;
- di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;
- di un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici per il trasporto di plasma e organi.

2. Segni distintivi.

2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera.

3. Accessori.

I materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti.

L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintore.

DD 10 settembre 2008

- **Procedure di immatricolazione (come autoambulanze)**
 - uso proprio a nome di :
 - Aziende sanitarie pubbliche
 - Aziende sanitarie private
 - Organizzazioni di volontariato e le ONLUS
 - **servizio di noleggio con conducente non applicabile**